



Contratto Rep. n. \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Oggetto: Servizi di gestione documentale e di gestione dell'archivio corrente**

**dell'Agenzia Italiana del Farmaco – CIG CIG 7431874071**

Stipula:

Decorrenza: dalla data di

sottoscrizione del verbale di inizio

attività

Scadenza:

### INDICE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del

Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali



Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale

utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al Presidio

Art. 18 - Foro competente

Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Allegati al Contratto

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Ufficio Attività Negoziale e gestione del Patrimonio

REP. N. /

..° ..° ..° ..°

L'anno , il giorno del mese di in Roma, alla Via del Tritone n.

181, nella sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Davanti a me, , Ufficiale rogante dell'Agenzia Italiana del

Farmaco, giusta determinazione del Direttore Generale p.t. del ,

prot. n. , sono presenti i signori:

**Mario Giovanni MELAZZINI**, nato a Pavia il 10/08/1958, in qualità di Direttore

Generale e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del

Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute del 17

novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011

dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18

novembre 2016, al n. 1347 come confermato, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2006, n. 286, con decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017,

vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del

 bilancio presso il Ministero della Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141;

Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, in qualità

di \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri di firma, della \_\_\_\_\_.

I contraenti della cui identità personale, io Ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano il seguente

**CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE E DI**

**GESTIONE DELL'ARCHIVIO CORRENTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

**TRA: Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA**, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. Mario Giovanni Melazzini, nato a Pavia il 10/08/1958, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347 come confermato, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141;

**E:** \_\_\_\_\_, con sede legale in

\_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità

di legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.

  
(ovvero in caso di Procuratore:) in qualità di Procuratore di \_\_\_\_\_,

munito dei necessari poteri di firma giusta procura conferita dal \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_, autenticata nella firma dal Notaio \_\_\_\_\_

di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, rep. n. \_\_\_\_\_

, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Ufficio di \_\_\_\_\_

, il / / al n. \_\_\_\_\_ ed allegata al presente Contratto

sub. lettera A.

#### PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica \_\_\_\_\_, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della gara per l'affidamento dei Servizi di gestione documentale e di gestione dell'archivio corrente dell'Agenzia Italiana del Farmaco - CIG 7431874071 e contraente del presente Contratto;

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'*AIFA* o il *Fornitore contraente*;

- *Parti*, indica congiuntamente l'*AIFA* e il *Fornitore contraente*;

- *Bando di gara*, indica il bando inviato all'Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data \_\_\_\_\_ - ID \_\_\_\_\_ e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_\_, Parte \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_;

- *Disciplinare di gara*, indica il documento prot. AIFA n. \_\_\_\_\_ /P del \_\_\_\_\_



e i relativi allegati, con il quale l'AIFA mediante le pubblicazioni effettuate secondo le modalità disposte dagli artt. 72 e 73, del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 (in G.U. n. 20 del 25/01/2017) di cui all'art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ha bandito una gara nella forma della ha bandito una gara nella forma della procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l'affidamento dei Servizi di gestione documentale e di gestione dell'archivio corrente dell'Agenzia Italiana del Farmaco – CIG 7431874071.

- *Capitolato Tecnico*, indica il documento, redatto dall'AIFA nell'ambito della procedura di gara CIG 7431874071 relativa al presente Contratto, nel quale sono dettagliatamente indicate le attività che il *Fornitore contraente* dovrà espletare nel periodo di vigenza del presente *Contratto*;


- *Relazione Tecnica*, indica la Relazione Tecnica presentata dal *Fornitore* nel corso della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente *Contratto*;

- *Offerta economica*, indica l'offerta inclusiva del dettaglio economico, presentata dal *Fornitore contraente* nell'ambito della procedura di gara CIG 7431874071 relativa al presente *Contratto*, assunta al prot. AIFA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- *Servizi*, indica i servizi di gestione documentale e di gestione dell'archivio corrente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, come descritti al successivo articolo 2 nessuno escluso;

- *Sede*, indica la sede dell'AIFA in Roma, via del Tritone n. 181 e 169 – 00187, ovvero presso altra sede come indicato al paragrafo 4.3 del *Capitolato Tecnico* al quale integralmente si rimanda;

b) l'AIFA, con determina del Direttore Generale n. 661 del 30/04/2018, ha bandito



una gara nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 58 e 60

del D.Lgs. N. 50/2016 (*"Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture"*),

avviata con il *Bando di gara*, per l'individuazione di un operatore economico con il

quale concludere un contratto per l'affidamento dei Servizi di gestione

documentale e di gestione dell'archivio corrente dell'Agenzia Italiana del Farmaco,

per un importo massimo complessivo a base d'asta di € 850.000,00=

(ottocentocinquantamila/00), oltre IVA, da intendersi quale corrispettivo massimo;

c) l'AIFA, con determina del Direttore Generale n. 661 del 18/04/2018, ha

individuato i criteri per la nomina della Commissione Giudicatrice Interna;

d) all'esito della valutazione delle offerte, espletata dalla Commissione Giudicatrice

interna in data \_\_\_\_\_, l'offerta presentata dal *Fornitore contraente* è risultata

quella economicamente più vantaggiosa e, pertanto, l'appalto è stato allo stesso

aggiudicato con determina del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da

avviso di aggiudicazione della procedura di gara pubblicato in data \_\_\_\_\_

sul sito web istituzionale dell'AIFA;

e) il *Fornitore contraente* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale

per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui

all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016,, nonché quelli richiesti ai sensi dell'art. 83 del D.lgs.

n. 50/2016 nel *Disciplinare* e nel *Bando di gara* per l'ammissione alla gara. L'AIFA

procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le

condizioni.

tutto ciò premesso, tra le *Parti*, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula

quanto segue:

#### **Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici**

1. Le *Parti* convengono che le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti

SF  
12/10

menzionati nel *Contratto* ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

2. I *Servizi* sono regolati, oltre che dal *Contratto*, dai seguenti atti: *Disciplinare e Bando di gara, Capitolato Tecnico, Offerta economica* ed il suo *Dettaglio Economico*, allegati al *Contratto* rispettivamente sub n. 1, 2 e 3;

3. Le *Parti* convengono che, in caso di divergenza fra la disciplina contenuta nei predetti documenti, si applicherà a scelta dell'*AIFA* la normativa alla stessa più favorevole.

4. Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche "Codice") e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'*AIFA* prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore contraente*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

6. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per congiunta volontà dell'*AIFA* e del *Fornitore contraente*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

## **Art. 2 - Oggetto del Contratto**

1. Con il presente *Contratto* l'*AIFA* affida all'*Aggiudicatario*, che accetta, l'esecuzione dei Servizi di gestione documentale e di gestione dell'archivio corrente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a mezzo di n. FTE (Full Time Equivalent).

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti al successivo Art. 17, nel *Capitolato Tecnico* e nella *Relazione Tecnica* di cui in Premessa cui integralmente si rimanda e in appresso riassunti:





Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* le seguenti forniture e/o servizi migliorativi, offerti in sede di gara dal *Fornitore contraente* al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA*:

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore del *Fornitore contraente*, potendo l'*AIFA* rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

#### **Art. 3 – Durata del Contratto**

1. Il presente *Contratto* avrà durata di dodici (36) mesi dalla data di "inizio attività" che sarà oggetto di apposito verbale, stilato in contraddittorio tra l'*AIFA* e il *Fornitore contraente* e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

2. Il servizio include, altresì, il passaggio di consegne come indicato al paragrafo 7.2 del *Capitolato Tecnico* al quale integralmente si rimanda.

3. E' facoltà dell'*AIFA* disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

#### **Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per i *Servizi* oggetto del presente *Contratto* e per l'intera durata dello stesso è pari a euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ / \_\_ ) oltre IVA, da corrispondersi come di



seguito indicato:

a) per tutti i servizi di cui al *Capitolato Tecnico* ad eccezione dei "Servizi On Demand" € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) da corrispondersi in n. 18 (diciotto) ratei bimestrali posticipati, ciascuno pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_) oltre IVA, dietro presentazione di regolare fattura;

b) per il "Servizio On Demand" di "Supporto operativo agli addetti al protocollo interni dell'Agenzia" € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_) per giorno/persona;

c) per il "Servizio On Demand" di "Scansione on Demand" € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_) per scansione.

Per le voci b) e c), fermo restando l'importo massimo erogabile pari ad € 35.000,00 oltre IVA, al *Fornitore contraente* verrà erogato un corrispettivo sulla base delle effettive richieste di detti "Servizi On Demand" evase dallo stesso.

Le spese di affrancatura sostenute dall'*Aggiudicatario* sono a carico dell'*AIFA*, che le rimborserà mensilmente dietro presentazione di separata fattura, sulla base delle tariffe indicate al paragrafo 8.1 lettera b) del *Capitolato Tecnico*.

Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA*.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Aggiudicatario* per l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'*Aggiudicatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata



contrattuale.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del *Contratto*) delle attività indicate nel *Capitolato Tecnico* che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.


5. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'*AIFA* nonché al rilascio.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura bimestrale la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG 7431874071, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'*AIFA* rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split



payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto le fatture emesse a far data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell'obbligo dell'emissione delle fatture alla PA con "scissione dei pagamenti" anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d'imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR. *[ovvero in caso di fornitore estero: La fattura dovrà essere inviata tramite posta elettronica all'indirizzo: [salaposta@aifa.gov.it](mailto:salaposta@aifa.gov.it) e per cc [w.pellegrini@aifa.gov.it](mailto:w.pellegrini@aifa.gov.it), specificando nell'oggetto il nome del fornitore, il numero e la data della fattura; ovvero tramite invio postale all'indirizzo: "Agenzia Italiana del Farmaco, Via del Tritone n. 181 – 00187 Roma". In caso di invio postale, per la data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo AIFA.]*

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro



30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, il Report dettagliato, su base mensile con cadenza bimestrale, di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, Fornitore \_\_\_\_\_", riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

8. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'Aggiudicatario, come espressamente indicato nella dichiarazione allegata al presente Contratto sub n. 4, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

9. L'Aggiudicatario si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'AIFA.

10. L'Aggiudicatario garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

11. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente Contratto il mancato utilizzo da parte dell'Aggiudicatario




del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'*Aggiudicatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Aggiudicatario* è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'*Aggiudicatario* dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

#### **Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio**

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni



amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'AIFA.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dall'AIFA, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle





disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai Servizi prestati dall'Aggiudicatario.

8. Quale clausola sociale e condizione particolare per l'esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. n. 163/2006, il *Fornitore contraente* si impegna a garantire l'assunzione del personale "titolare" già operante presso l'AIFA e attualmente impiegato nello svolgimento dei Servizi oggetto del presente Contratto. E' altresì prevista l'applicazione da parte del *Fornitore contraente*, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

9. La riservatezza dei dati trattati in outsourcing sarà garantita tramite una specifica funzionalità denominata "cessione dei diritti di visibilità" del Sistema di protocollo informatico dell'AIFA, in virtù della quale, una volta inserita la corrispondenza nel protocollo, l'addetto non avrà alcuna visibilità e accesso al dato. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli artt. 12 lettera g), 14 e 15 del presente Contratto.

#### **Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile del Servizio**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA nomina il Sig. \_\_\_\_\_ quale proprio Direttore dell'esecuzione del Contratto, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del Servizio; nonché il Sig. \_\_\_\_\_ quale assistente del Direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal Decreto di cui all'art. 111, comma 1, primo periodo del Codice; nonché il Sig. \_\_\_\_\_ quale direttore operativo di ausilio al Direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate all'art. 111, comma 2,



del Codice.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile del Servizio coordinatore dei *Servizi* il Sig. \_\_\_\_\_ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'*AIFA* per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi* il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'*AIFA* per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

**Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

2. Qualora, in corso di esecuzione, l'*Aggiudicatario* rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'*AIFA*, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.

3. L'*Aggiudicatario* è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'*AIFA*, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'*Aggiudicatario*.

4. I *Servizi* oggetto del presente *Contratto* rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza



dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario* di disporre

affinché nell'esecuzione dei *Servizi* oggetto dell'appalto vengano rispettate le

misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'*Aggiudicatario* dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei

principi di cui sopra. All'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce il Documento di

Valutazione dei Rischi (*DVR*), citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, relativo ai

*Servizi* e alle attività descritte nel *Contratto*. Acquisito il suddetto documento, l'*AIFA*

ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei *Servizi*, l'integrazione e/o l'adeguamento

dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che

l'*Aggiudicatario* rimane unico responsabile della redazione e dei contenuti del

documento stesso. In aggiunta a quanto sopra, l'*Aggiudicatario* avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);

- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità


dell'*Aggiudicatario*:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;

- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;

- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare

  
riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;

- vigilare ai fini del pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo

uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico

controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul

lavoro notturno;

- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento

e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle

procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'AIFA ha redatto il

documento di valutazione dei rischi da interferenze – DUVRI, citato nelle *Premesse*

al presente *Contratto*, recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti

all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del

*Contratto* e le relative misure di prevenzione e protezione. L'interferenza è la

circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei *Servizi* si ha un contatto

rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano

contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti. Il DUVRI con

l'annesso Addendum costituirà parte integrante del presente *Contratto* di appalto e

avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'AIFA, in caso di modifica

sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e

all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI e dell'annesso Addendum.

L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e

sottoscritta per accettazione.

**Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

SA  
15/11

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Anche ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'Aggiudicatario produce copia/e di adeguata/e polizza/e assicurativa/e, allegata/e al presente Contratto sub. 5, idonea/e a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente Contratto. Alla scadenza della/e predetta/e polizza/e, il Fornitore Contraente provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del Contratto e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal Contratto stesso, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al

risarcimento dei danni.

#### **Art. 9 - Cauzione**

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, allegata al presente *Contratto* sub. 6.

2. La cauzione, valida fino alla scadenza del *Contratto* e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell'*Aggiudicatario* ivi incluso il pagamento delle penali, è prestata per un importo esente da IVA di euro / ( / ), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Accordo Quadro*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio



ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

**Art. 10 – Penali**


1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nel *Disciplinare* o nel *Bando di gara* e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà all'*Aggiudicatario* le seguenti penali espressamente indicate nel *Capitolato Tecnico*, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- **Orari di servizio:** è prevista l'applicazione di una penale dell'1 per mille del canone mensile netto per ogni ora o frazione e per ogni figura professionale in cui il servizio viene erogato con un numero inferiore di figure professionali rispetto a quanto offerto in sede di gara per la copertura delle fasce orarie di cui al paragrafo 5.5 del *Capitolato Tecnico*;

- **Gestione della corrispondenza analogica in entrata:**

- il servizio deve essere espletato entro 11 ore lavorative dal momento di arrivo del documento nella Mail Room. Il mancato rispetto del livello di servizio indicato comporta l'applicazione di penale nella misura del 3 per mille del





canone mensile netto per ogni documento lavorato in ritardo rispetto ai	
termini previsti;	

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• bimestralmente, il numero di documenti non lavorati e che, quindi, sono stati</li></ul> |  |
| lasciati nelle apposite cassette "da lavorare", non dovrà mai superare il 30%,  |  |
| ovvero la percentuale migliorativa indicata in <i>Offerta Tecnica</i> , del totale dei  |  |
| documenti da protocollare relativi al bimestre stesso. Il mancato rispetto del  |  |
| livello di servizio comporta l'applicazione di penale nella misura del 1 per mille  |  |
| del canone bimestrale netto per ogni bimestre di riferimento per ogni 10% di  |  |
| documenti lasciati nelle apposite cassette in aggiunta alla percentuale di livello  |  |
| di servizio.  |  |

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• bimestralmente, il numero di protocolli "annullati" in seguito al controllo di</li></ul> |  |
| congruenza da parte degli addetti dell' <i>Agenzia</i> , non dovrà mai essere superiore  |  |
| al 2%, ovvero alla percentuale migliorativa indicata in <i>Offerta Tecnica</i> , del   |  |
| numero totale dei documenti protocollati in entrata relativi al bimestre stesso.   |  |
| Il mancato rispetto del livello di servizio comporta l'applicazione di penale nella  |  |
| misura del 1 per mille del canone bimestrale netto per ogni punto % del  |  |
| numero di protocolli "annullati" rispetto al numero di protocolli lavorati in  |  |
| entrata ogni bimestre.   |  |

<b>- Gestione della corrispondenza analogica in uscita:</b>	
---	--

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• per i documenti "urgenti", il servizio dovrà essere espletato entro 2 ore</li></ul> |  |
| lavorative, ovvero entro il termine migliorativo indicato in <i>Offerta Tecnica</i> ,                                       |  |
| dall'orario indicato nel registro. Il mancato rispetto del livello di servizio  |  |
| comporta l'applicazione di penale nella misura del 3 per mille del canone   |  |
| mensile netto per ogni documento lavorato in ritardo rispetto ai termini  |  |
| previsti;   |  |





- per i documenti “non urgenti”, cioè per i documenti ritirati e raccolti ai piani dal personale del *Fornitore*, il servizio dovrà essere espletato entro 11 ore lavorative, ovvero entro il termine migliorativo indicato in *Offerta Tecnica*, dal momento di arrivo del documento nella Mail Room. Il mancato rispetto del livello di servizio comporta l’applicazione di penale nella misura dell’1 per mille del canone mensile netto per ogni documento lavorato in ritardo rispetto ai termini previsti;

**- Gestione delle PEC in entrata e in uscita:**

- la lavorazione dei messaggi per i quali è stata individuato l’Ufficio di competenza dovrà avvenire entro e non oltre 11 ore lavorative, ovvero entro il termine migliorativo indicato in *Offerta Tecnica*, dall’orario indicato nel messaggio. Il mancato rispetto del livello di servizio comporta l’applicazione di penale nella misura del 3 per mille del canone mensile netto per ogni PEC lavorata in ritardo rispetto al livello di servizio;
- bimestralmente, i messaggi non lavorati, per i quali non è stato possibile individuare l’Ufficio di competenza e, quindi, lasciati per la lavorazione del personale dell’*Agenzia*, non dovranno mai superare il 30%, ovvero la percentuale migliorativa indicata in *Offerta Tecnica*, del totale messaggi ricevuti nel bimestre. Il mancato rispetto del livello di servizio comporta l’applicazione di penale nella misura dell’1 per mille del canone bimestrale netto per ogni 10% di PEC non lavorate in aggiunta alla percentuale di livello di servizio;

**- Supporto logistico-operativo connesso a tutta la gestione della corrispondenza:**

- la lavorazione dei messaggi per i quali è stata individuata la struttura di competenza dovrà avvenire entro e non oltre 11 ore lavorative dall’orario



indicato nel messaggio. Il mancato rispetto del livello di servizio comporta

l'applicazione della penale nella misura del 3 per mille del canone mensile

netto per ogni PEC lavorata in ritardo;

- bimestralmente, i messaggi non lavorati, per i quali non è stato possibile

individuare la struttura di competenza e, quindi, lasciati per la lavorazione del

personale dell'AIFA, non dovranno mai superare il 30% del totale messaggi

ricevuti nel bimestre. Il mancato rispetto del livello di servizio comporta

l'applicazione della penale nella misura dell'1 per mille del canone bimestrale

netto per ogni 10% di PEC non lavorate in aggiunta alla percentuale di livello di

servizio;

- **Presa in carico dell'archivio dell'Agenzia:** il mancato rispetto del termine di 30

giorni lavorativi come indicato al paragrafo 8.2 lettera e.1) del *Capitolato Tecnico*,

comporta l'applicazione della penale nella misura dello 0,3 per mille

dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a detto

termine;

- **Gestione delle richieste di consultazione archivio di transito:** il mancato rispetto

dei livelli di servizio comporta l'applicazione delle penali nella misura del 1 per mille

del canone mensile netto per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto ai livelli di

servizio indicati al paragrafo 8.2 lettera e.4) del *Capitolato Tecnico*, ovvero rispetto

ai livelli di servizi migliorativi indicati in *Offerta Tecnica*;

- **Supporto alla commissione di scarto:** il mancato rispetto del termine di 30 giorni

lavorativi come indicato al paragrafo 8.2 lettera f) del *Capitolato Tecnico* comporta

l'applicazione della penale nella misura dello 0,3 per mille dell'ammontare netto

contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a detto termine;

- **Supporto operativo agli addetti al protocollo interni dell'Agenzia:** il mancato



rispetto del termine di 5 giorni lavorativi, ovvero del termine migliorativo indicato

in *Offerta Tecnica*, comporta una penale nella misura dell'1 per mille

dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

- "**Scan On Demand**": il mancato rispetto del termine di 24 ore come indicato al

paragrafo 8.3 lettera h) del *Capitolato Tecnico* comporta l'applicazione della penale

nella misura dello 0,3 per mille del canone mensile netto per ogni ora di ritardo.

2. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo

netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove

l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto

del *Contratto*, l'*AIFA* potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

3. L'*AIFA* potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli

importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua

insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di

diffida o di azione legale.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle

penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per

iscritto mediante lettera a mezzo PEC. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare in

ogni caso le proprie deduzioni ad *AIFA* nel termine massimo di 5 (cinque) giorni

lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a

giudizio dell'*AIFA* ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel

termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come

sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera

in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la

quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della

medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

6. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'AIFA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. In ogni caso, l'AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

#### **Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto**

1. L'AIFA ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'AIFA potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'AIFA potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha



diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'*Aggiudicatario* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'*AIFA* deve recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

f) L'*AIFA* procede alla sottoscrizione del presente *Contratto* ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e fermo restando il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso L'*Aggiudicatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

#### **Art. 12 – Risoluzione dal Contratto**

1. L'*AIFA* avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore*



*contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del

c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;






f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

Ai sensi del precedente art. 11 comma 1 lettera f), l'*AIFA* procede alla sottoscrizione del presente *Contratto* ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e fermo restando il diritto di *AIFA* al risarcimento del danno.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Aggiudicatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* [www.agenziafarmaco.gov.it](http://www.agenziafarmaco.gov.it), alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'*AIFA*. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'*Aggiudicatario* si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione





degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'*AIFA*. In particolare l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'*AIFA* procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'*AIFA* dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di *AIFA* di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

#### **Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito –**

##### **Disciplina del Subappalto**

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere



l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

(ovvero in caso di subappalto previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*;) E'

consentito il subappalto dei servizi di \_\_\_\_\_ di cui all'art. 2 punto

che precede nei confronti della società \_\_\_\_\_,

giusta richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dal *Fornitore contraente*

con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, assunta al


protocollo AIFA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ contenente in allegato la

documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016. In

particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore* che

si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del

contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di

 controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà immediatamente revocata senza che né il *Fornitore contraente* né la ditta subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'AIFA alcuna pretesa o diritto in merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'AIFA.

In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'AIFA, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al successivo art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al *Fornitore contraente*.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi**

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei *Servizi* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a



qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze, allegato al presente *Contratto* sub n. 7.

5. In caso di inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo



l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

6. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'AIFA adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Aggiudicatario* possa opporvisi.

#### **Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali**

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Mario Giovanni Melazzini;

b) l'AIFA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei *Servizi* del presente *Contratto*, designa il *Fornitore contraente "Responsabile esterno al trattamento dei dati"*, con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003, come da atto di designazione allegato al presente *Contratto* sub n. 8;

c) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento



delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente designato "incaricato al trattamento".


4. L'*Aggiudicatario* si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

6. L'*Aggiudicatario* è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'*AIFA* è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto* e salvo il diritto dell'*AIFA* e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

7. L'*Aggiudicatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la





repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'*Aggiudicatario* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente Contratto.

**Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto**

1. L'*Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Aggiudicatario* da un regolare rapporto di lavoro subordinato per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei Servizi un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di






lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'AIFA invita per iscritto l'Aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AIFA procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'Aggiudicatario, nessuna esclusa.

6. Le Parti convengono espressamente sin da ora che l'Aggiudicatario manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'Aggiudicatario, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli Servizi ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire all'AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in



particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Aggiudicatario* manleverà e terrà indenne integralmente *AIFA* in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Aggiudicatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

#### **Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al Team Dedicato**

Fatto salvo quanto indicato nel *Capitolato Tecnico* cui interamente si rimanda, i *Servizi* oggetto del presente *Contratto* saranno assicurati dal *Fornitore Contraente* con risorse di adeguato profilo professionale ed esperienza in proposito e con una buona conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta, utilizzando idonea strumentazione, a carico dello stesso e preventivamente approvata dall'*AIFA*.

Allo scopo di assicurare l'efficiente e tempestivo svolgimento delle attività, l'*Aggiudicatario* deve garantire un numero adeguato di addetti, per il turno antimeridiano di lavoro e per quello pomeridiano.

Relativamente all'individuazione di dette risorse e fatta salva l'applicazione della clausola sociale, all'atto della stipula del presente *Contratto*, l'*AIFA* valuterà le candidature proposte in merito dal *Fornitore Contraente*.

L'*AIFA* si riserva la facoltà, in corso di esecuzione del *Contratto*, di escludere le risorse eventualmente ritenute non idonee e di richiederne la tempestiva sostituzione.

L'*Aggiudicatario* si impegna a garantire la presenza del team presso la sede

dell'AIFA. In ogni caso di assenza del personale (ad es. per ferie, malattia, turnover, sciopero, ecc), l'*Aggiudicatario* provvederà alla sua immediata e tempestiva sostituzione - subordinata al previo gradimento da parte dell'AIFA - con altra risorsa in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale, secondo quanto previsto al paragrafo 5.3 del *Capitolato Tecnico*.

Il *Responsabile del Servizio* e il Responsabile della Mail Room concorderanno con l'AIFA il periodo in cui poter usufruire del proprio periodo di ferie estive, le quali dovranno coincidere con i periodi di minore attività dell'AIFA.

Presso la *Sede* dell'AIFA, non potranno operare risorse diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo.

L'*Aggiudicatario* si impegna a garantire la scrupolosa osservanza, da parte del personale del team, delle disposizioni impartite dall'AIFA ed il mantenimento del decoro e della disciplina sul luogo di lavoro.

#### **Art. 18 - Foro competente**


1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del *Fornitore contraente* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono all'AIFA.

2. A tal fine, il *Fornitore contraente* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che il *Fornitore contraente* è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i..

3. Conseguentemente al *Contratto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in



misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. Ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972 il presente *Contratto* è, altresì, assoggettato ad imposta di bollo, posta dall'art.8 del citato DPR n. 642/1972 a carico del *Fornitore contraente*.

5. Il versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo verrà effettuato a cura dell'Ufficiale Rogante dell'*AIFA*, il *Fornitore* provvederà al rimborso dei relativi importi anticipati dall'*Aifa* a mezzo bonifico sul c/c che l'*Aifa* indicherà con separata comunicazione.

**Allegati al Contratto:**

A. Procura (*solo se contratto firmato da un procuratore*)

1. Disciplinare e Bando di gara;
2. Capitolato Tecnico;
3. Offerta Economica;
4. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Copia polizza assicurativa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi (RCT);
6. Cauzione definitiva;
7. n. Dichiarazioni di riservatezza da parte di Imprese terze;
8. Atto di designazione a Responsabile esterno al trattamento dei dati.

Tutti i sopraelencati allegati sono già presenti agli atti dell'Agenzia Italiana del Farmaco in quanto parte integrante del Contratto; pertanto gli stessi non vengono presentati per gli adempimenti registrativi.

Il presente Contratto consta di una una Premessa, articolata in 5 (cinque) punti, di 19 (diciannove) articoli e di ( ) allegati. E' composto di 42 (quarantadue) pagine complessive ed è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma



14, del D.Lgs. n. 50/2016.

**AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

(Mario Giovanni Melazzini

( )

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale p.t. *(ovvero in caso di firma del contratto da parte del procuratore:)* Procuratore munito dei necessari poteri, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente *Contratto* e dei documenti in atti richiamati nel presente *Contratto*. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente *Contratto* e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del

Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale

utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al Team dedicato

Art. 18 - Foro competente

Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

( )

Il presente *Contratto*, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti, dinnanzi a me Ufficiale Rogante, con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'articolo 52 bis della L. n. 89/1913, introdotto dal D.Lgs. n. 110/2010, nell'apposizione della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto.

In presenza delle parti, io Ufficiale Rogante ho firmato, con firma digitale, il presente documento informatico in formato pdf.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE



E' copia conforme all'originale  
composta di n. 42..... fogli.  
Il presente documento è stato  
firmato digitalmente in data  
04/05/2018  
Roma li 04/05/2018  
IL FUNZIONARIO